

Pieve di Soligo, 22.04.2024
 Circolare n. 2

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023 (MODELLO REDDITI 2024)
 IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (IMU-ILIA-IMI-IMIS)**

La presente per informarVi circa le novità ed i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

**DOCUMENTAZIONE E NOTIZIE CHE DEBONO ESSERE FORNITE ALLO STUDIO ENTRO LA META' DI MAGGIO
 PREFERIBILMENTE IN MODALITA' TELEMATICA (E-MAIL)**

**RICORDIAMO CHE LO STUDIO RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
 E CHE RIMANE CHIUSO IL LUNEDI', IL MERCOLEDI' E IL VENERDI' POMERIGGIO**

DOCUMENTI COMUNI A TUTTI I CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE

Variazioni familiari	Vi chiediamo di segnalarci eventuali variazioni a livello personale (figli, familiari o altri soggetti a carico, residenza, stato civile, ecc.) avvenute nel 2023 o nei primi mesi del 2024.
Polizze assicurative	<u>Dichiarazione/certificazione</u> rilasciata dalla compagnia assicurativa che attesti il pagamento con mezzi tracciati nel 2023 di polizze assicurative relative ad infortuni e vita a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni (se stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000) oppure relative al rischio di morte e invalidità permanente non inferiore al 5%, se stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2001. La detrazione verrà effettuata su un importo massimo di spesa di € 530,00.
Contributi previdenziali ed assistenziali	Ricevute dei pagamenti effettuati nel 2023 di: <ul style="list-style-type: none"> • contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge (es.: INAIL casalinghe; contributi agricoli unificati versati all'Inps); • contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza; • contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane); l'importo massimo deducibile è di € 1.549,37. <u>Dichiarazione</u> rilasciata dalla compagnia assicurativa che attesti il pagamento di contributi volontari per forme pensionistiche complementari e individuali effettuato nel 2023; l'importo deducibile non può essere superiore ad € 5.164,57.
Affitti	Ricevute di <u>pagamento</u> di canoni di affitto percepiti, più copia dei contratti di affitto, se di nuova stipula o modificati: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ di fabbricati e <u>terreni</u>, relativi al 2023, nonché copia dei contratti di locazione degli immobili complete con ricevuta di registrazione presso l'Agenzia Entrate; ⇒ degli immobili per i quali è stata effettuata la relativa opzione per la cedolare secca.
Documenti per detrazioni/deduzioni/crediti d'imposta relativi a spese diverse (segue)	RICORDIAMO CHE LE SPESE PER ONERI DETRAIBILI AL 19%, SOSTENUTE DAL 2020 IN POI, POSSONO ESSERE DETTRATE SOLO SE PAGATE CON STRUMENTI TRACCIABILI. Fanno eccezione solamente le spese per medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN). Gli strumenti di pagamento tracciabili ammessi sono: il versamento bancario o postale; carte di debito, di credito e prepagate; assegni bancari e circolari; pagamenti via app e altri sistemi elettronici (es. Paypal, wallet dei telefonini, Satispay, Amazon Pay, etc.) solo se collegati a conto bancario o carta di credito e documentati con l'estratto conto. La documentazione necessaria per giustificare il pagamento tracciabile è la seguente: la contabile bancaria (ricevuta), per i bonifici; la ricevuta, per i versamenti postali; l'estratto conto, per le carte di credito; la ricevuta del Pos, per i pagamenti con carta di debito-bancomat (è consigliabile conservare anche l'estratto conto bancario); l'estratto conto, per i pagamenti a mezzo app o wallet elettronico, con l'addebito della spesa e, se da questo non risulta il beneficiario del pagamento, anche la ricevuta elettronica (stampata da app, sito o email); la ricevuta del Pos, per le carte prepagate, le quali hanno un codice Iban ma non un estratto conto.

<p>(segue) Documenti per detrazioni/deduzioni/crediti d'imposta relativi a spese diverse</p>	<p>Per i pagamenti fatti online con prepagata è necessaria la stampa dei movimenti dal sito web o dall'app, collegati alla carta.</p> <p><u>La documentazione richiesta per le varie detrazioni è la seguente:</u></p> <p>Fatture e/o ricevute in originale pagate nell'anno 2023 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese mediche specialistiche e generiche e ticket per visite mediche o per medicinali o per cure specialistiche (es. termali) se prescritte dal medico. Per le spese relative a medicinali è necessario siano certificate da fattura o scontrino fiscale (in caso di scontrini, è preferibile facciate pervenire allo studio la fotocopia degli scontrini) contenente la specifica della tipologia (farmaco o medicinale), la qualità (cioè il nome del farmaco che può essere indicato anche con il suo codice commerciale), la quantità dei beni e <u>l'indicazione del codice fiscale del destinatario</u> (ricordiamo che la detrazione è consentita solo per la parte eccedente € 129,11). <u>Nota: in caso di acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto è obbligatorio che ci forniate la prescrizione del medico o dell'ottico/oculista;</u> • spese funebri relative a persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse (max € 1.550,00 per ciascun decesso); • spese veterinarie per animali domestici da compagnia o detenuti per pratica sportiva, fino all'importo massimo di € 550,00 e comunque per la parte che eccede € 129,11; • la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Min. istruzione, università e ricerca; • per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro (se il reddito complessivo non supera € 36.000), che devono essere pagati con strumenti tracciabili; • la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a € 800 per ciascun alunno o studente; • spese di frequenza di asili nido, pubblici o privati (limite di € 632 annui per ogni figlio fiscalmente a carico); • l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, di ragazzi fra i 5 ed i 18 anni, fino a € 210 per ciascun figlio a carico; • contributi a favore di istituzioni religiose fino ad un importo di € 1.032,91; • ricevute per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale in caso di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore ad € 2.100 per contribuente; possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00; non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente; • spese mediche generiche e di assistenza specifica per i disabili (nel caso di ricovero in casa di cura, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica; è necessario inoltre che tali spese di assistenza risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di cura); • spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, per un importo non superiore a € 250; • ricevute/fatture dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a € 1.000,00; • ricevute delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno delle attività culturali ed artistiche, di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale; • ricevute delle erogazioni liberali a sostegno della cultura (art – bonus); • erogazioni liberali, effettuate, in favore: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ delle organizzazioni senza scopo di lucro (ONLUS) fino ad un importo annuo di € 30.000 (mediante versamento postale o bancario o carte di debito/credito, assegni); ⇒ delle società ed associazioni sportive dilettantistiche per un massimo di € 1.500,00; ⇒ erogazioni a favore dei partiti politici effettuate con versamento bancario o postale fino ad un importo di € 30.000 (mediante versamento postale o bancario o carte di debito/credito, assegni) ⇒ erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, per un importo non superiore a € 2.065,83 annui; • contributi a favore di associazioni ed enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale (max 2% del reddito complessivo per ognuna delle due erogazioni); • contributi a favore di ONG che operano nella cooperazione con Paesi in via di sviluppo (max 2% del reddito complessivo).
--	--

<p>Interessi su mutui ipotecari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione della banca relativa ad interessi passivi, <u>su mutui ipotecari</u>, pagati nel 2023, e copia dei relativi contratti, <u>per acquisto dell'abitazione principale</u>; la detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. La detrazione del 19% spetta su un importo max di € 4.000. • Attestazioni del pagamento di interessi su <u>mutui ipotecari</u> stipulati a partire dal 1998 <u>per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale</u>. Per poter usufruire della detrazione in questione (pari al 19% su un importo max di € 2.582,28) è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente e l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; ▪ il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti o successivi (<u>18 mesi</u> successivi se il mutuo è stato stipulato dall'01/12/2007) la data di inizio dei lavori di costruzione; ▪ il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; ▪ Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. <p>Si ricorda che la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile (importo fatture di acquisto più eventuali costi accessori come parcella notaio, spese di perizia, spese di istruttoria, ecc.); pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle predette spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.</p>
<p>Spese per detrazioni relative a ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, sisma-bonus, superbonus 110%, bonus facciate, bonus mobili e bonus verde</p>	<p>Copie delle fatture e dei relativi bonifici bancari effettuati nel 2023 per lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili abitativi (detrazioni del 50% e del 65%/50% per risparmio energetico "ecobonus"). Per le spese per risparmio energetico, <u>serve anche copia della pratica redatta ed inviata all'Enea</u>. Ricordiamo inoltre che l'importo dei lavori relativi al 50% (ristrutturazioni edilizie) pagati nel 2023, se prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, non deve superare, sommato all'importo dei lavori degli anni precedenti, l'importo di € 96.000. Se già negli anni precedenti i lavori avevano raggiunto questo limite non è più possibile detrarre altri importi pagati nel 2023, se non per lavori eseguiti per un nuovo permesso di costruire od altra comunicazione presentata presso l'Ufficio tecnico Comunale. Collegata alle spese relative alle detrazioni per ristrutturazioni del 50%, c'è anche l'agevolazione, sempre del 50% su una spesa massima di € 8.000, del "bonus mobili" per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.</p> <p>Documentazione (fatture, bonifici, asseverazioni, visto di conformità ecc.) relativa al "bonus facciate" ed al "superbonus", per spese effettuate nel 2023. Non è necessario fornire allo studio la documentazione predetta nel caso in cui si sia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.</p> <p>Infine si possono detrarre gli importi relativi al cosiddetto "bonus verde" per lavori effettuati su aree verdi scoperte private o comuni esterne di condomini, con detrazione del 36% fino ad un massimo di € 5.000 di spesa per unità immobiliare.</p>
<p>Deduzione spese per immobili da destinare a locazione</p>	<p>Ricevute delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 300.000, dal 2014 al 2017, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni.</p>
<p>Ricevute canoni di affitto</p>	<p>Ricevute di <u>pagamento</u> di canoni di affitto pagati, più copia dei contratti di affitto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ per giovani con età fra 20 e 30 anni, che abbiano stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale ed il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 15.493,71; ⇒ per inquilini che abbiano stipulato o rinnovato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 (contratti convenzionali) per l'abitazione principale ed il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 30.987,41; ⇒ per studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza, per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (compresi canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative); si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal Comune di residenza dello studente (per calcolare la distanza, va considerata la distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale). L'importo max su cui calcolare la detrazione è di € 2.633.

	⇒ <u>Certificazione unica delle ritenute</u> del 21% effettuate dai soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare (agenzie immobiliari, soggetti con portali internet, ecc.), in caso di immobile abitativo concesso in "locazione breve" (inferiore a 30 giorni) con contratto stipulato mediante l'intervento delle agenzie immobiliari predette.
Versamenti corrisposti/versati al/dal coniuge	Copia dei versamenti ricevuti dal, o corrisposti al, coniuge separato, (<u>esclusi gli importi relativi al mantenimento dei figli, in quanto non deducibili</u>), a titolo di assegno di mantenimento, definito con provvedimento del Tribunale; copia di tale provvedimento del Tribunale.
Dividendi	Certificazione relativa ai dividendi su azioni o quote societarie, incassati nel 2023 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva).
Attività detenute all'estero (tra cui le criptovalute)	<p>Per le persone fisiche residenti in Italia, la documentazione relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ investimenti detenuti all'estero nel corso del 2023 (immobili, oggetti preziosi anche se detenuti in cassette di sicurezza, imbarcazioni, beni mobili iscritti in pubblici registri) o diritti reali su tali attività (nuda proprietà e usufrutto) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà). Per gli immobili detenuti all'estero è necessario inoltre produrre, ai fini dell'eventuale pagamento dell'I.V.I.E. (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) il valore dell'immobile determinato dal rogito di acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato. ▪ attività finanziarie detenute all'estero nel corso del 2023 (azioni e quote di società estere, obbligazioni estere, titoli pubblici esteri, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero¹, <u>valute estere</u>², metalli preziosi detenuti all'estero, ecc.), ai fini dell'eventuale pagamento dell'I.V.A.F.E. (imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero).
Otto/cinque/due per mille	<p>È sempre possibile destinare, oltre al consueto <u>otto per mille</u> alle confessioni religiose o allo Stato, anche il <u>cinque per mille</u> delle imposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a sostegno degli enti del volontariato; • a finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università ed agli enti della ricerca sanitaria; • a finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; • a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; • a sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale e degli enti gestori delle aree protette. <p>Se si desidera fare tale destinazione, si prega di comunicare allo studio il codice fiscale dell'Associazione od Ente prescelto.</p> <p>E' inoltre possibile destinare il <u>due per mille</u> a favore dei partiti politici e delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>
Certificazione Unica (ex CUD)	<p>MODELLO della Certificazione Unica relativo a redditi di lavoro dipendente. IMPORTANTE per i pensionati: possiamo scaricare telematicamente i modelli CU rilasciati dall'INPS, ma è necessario ci forniate copia di un vostro documento di identità e di apposita delega.</p> <p>Modelli della Certificazione Unica per compensi assimilati ai redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2023 (compensi per Amministratore, compensi da Enti Pubblici, borse di studio, indennità di cariche in enti Locali). Chi ha percepito indennità dall'INPS è pregato di segnalarcelo.</p>
Rimborsi di contributi	Rimborsi di contributi ed oneri ricevuti nel 2023.
Compensi occasionali	Attestati/ricevute di compensi in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita, percepiti nel 2023.

¹ Non vanno indicati in dichiarazione dei redditi i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro

² Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, anche le **valute virtuali** (tra cui vi sono le criptovalute e i bitcoin) **devono essere indicate nel quadro RW** del modello stesso, relativo agli "investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria". E' necessario perciò quantificare il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31/12/2023, determinato al cambio a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale, oppure alla data di vendita nel caso di valuta virtuale venduta nel corso dell'anno. Non vanno indicate le cripto-attività affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

DOCUMENTI RELATIVI A IMPRESE/PROFESSIONISTI E SOCI (PERSONE FISICHE) DI SOCIETA'

Quietanze degli F24 utilizzati per il pagamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata Inps nonché bollettini di versamento effettuato dai professionisti iscritti nei rispettivi Ordini/Casse/Albi, versati nel 2023.

Documenti che attestino la **percezione di redditi da partecipazioni** in società di persone (quadro RH).

Attestazioni, ricevute dalle banche, delle **ritenute d'acconto subite a seguito di lavori edilizi (per ristrutturazioni, ecobonus, ecc.)** per i quali i vostri clienti hanno usufruito delle relative detrazioni.

Attestazioni di versamento delle **ritenute d'acconto**, contributi INPS od alla propria cassa previdenziale ed ENASARCO per i professionisti, gli agenti di commercio e gli amministratori di società.

Utilizzo nel 2023 di **crediti d'imposta** derivanti da agevolazioni concesse alle imprese (es.: fondo perduto, incentivi occupazionali, aree svantaggiate, investimenti innovativi, accise gasolio, ecc.).

Copia degli atti per la **cessione di quote** di società di persone o di capitali.

Tutte le **ditte** e le **società** sono pregate di consegnarci il **prospetto delle rimanenze finali** al 31.12.2023.

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO MODELLO REDDITI 2023 (SALVO EVENTUALI PROROGHE)

Il versamento del saldo 2023, assieme al primo acconto 2024, deve essere effettuato entro il 30 giugno 2024, mentre il secondo acconto 2024 dovrà essere versato entro il 02 dicembre 2024.

PAGAMENTO IMPOSTE	PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE	SOCIETÀ DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI IRES
Saldo 2023, primo acconto 2024	Entro il 30 giugno 2024 oppure Entro il 31 luglio 2024 con interessi dello 0,40% per mese o frazione di mese	Entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, <u>oppure</u> entro il trentesimo giorno successivo, con la maggiorazione dello 0,40%

Anche quest'anno è possibile rateizzare gli importi, del primo acconto e del saldo, di giugno/luglio.

I.M.U. – ILIA – IMI – IMIS 24

Il pagamento per l'anno 2024 va effettuato in due rate entro il 17/06 e il 16/12.

Vi ricordiamo di voler consegnare tempestivamente allo studio tutte le variazioni immobiliari (acquisti, vendite, successioni, variazioni catastali, ecc.), anche relativamente ai terreni agricoli, oltre alla situazione dell'immobile (locato, libero, ecc.).

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA